

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 117/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL CALC. PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO DATATO 31.8.2007, SCADENZA 30.6.2011, STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DI QUELLO STIPULATO IN DATA 7.7.2006, CON LA STESSA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, CON SCADENZA IL 30.6.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 27.7.2010)

La C.G.F. si riserva la decisione inerente il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gianvito Plasmati.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO DEL SIG. MESTO ERNESTO AVVERSO LA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI AUTORIZZATO DALLA F.I.G.C. (LICENZA/TESSERA N. 628) PER DIFETTO DEI REQUISITI PRELIMINARI EX ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI** (Delibera della Commissione degli Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 25.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ernesto Mesto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**ORDINANZA ISTRUTTORIA**

- 2) RICORSO DEL CALC. COMI ALESSANDRO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.C. INSUBRIA A.S.D.** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 1.10.2010)

La C.G.F. sospende il procedimento come sopra proposto dal calciatore Alessandro Comi e rimette gli atti alla Procura Federale affinché accerti la modalità e i tempi della sottoscrizione della lista di trasferimento a titolo definitivo datata 15.1.2010 e depositata presso gli uffici della F.I.G.C. numero seriale 019977, in particolare accerti quando, dove e da chi tale lista è stata sottoscritta, anche attraverso l'esame testimoniale dei soggetti interessati e indicati negli atti processuali, anche con riferimento a quanto contenuto nelle registrazioni telefoniche depositate.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 13 dicembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete